



COMUNE DI PLATANIA

PROVINCIA DI CATANZARO

Regolamento
**per il funzionamento
del Consiglio comunale**

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

I N D I C E

CAPO I - ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

- Articolo 1. Finalità – Ambito di applicazione – Interpretazione
- Articolo 2. Autonomia organizzativa e funzionale
- Articolo 3. Interpretazione
- Articolo 4. Sede consiliare
- Articolo 5. Pubblicità delle sedute

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 6 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale
- Articolo 7 - Funzioni del Presidente
- Articolo. 8 - Funzioni del Vicepresidente
- Articolo. 9 - Revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale
- Articolo 10 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale
- Articolo 11 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale
- Articolo 12 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale
- Articolo 13 - Ordine dei lavori
- Articolo 14 - La Conferenza dei capigruppo
- Articolo 15 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Articolo 16 - Capigruppo consiliari
- Articolo 17 - Commissioni consiliari
- Articolo 18 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti
- Articolo 19 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti
- Articolo 20 - Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO III - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 21 - Sedute pubbliche e aperte
- Articolo 22 - Sedute segrete
- Articolo 23 - Sedute in forma mista

CAPO IV - CONVOCAZIONE

- Articolo 24 - Convocazione del Consiglio comunale
- Articolo 25 - Elencazione degli argomenti
- Articolo 26 - Deposito degli atti

CAPO V - DIRITTI DEL CONSIGLIERE

Articolo 27 - Diritto di iniziativa

Articolo 28 - Diritto di presentazione interrogazioni e interpellanze

Articolo 29 - Diritto di presentazione mozioni e ordini del giorno

Articolo 30 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Articolo 31 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Articolo 32 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

Articolo 33 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

Articolo 34 - Il Consigliere incaricato

Articolo 35 - Funzioni rappresentative

CAPO VI - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 36 - Sede delle adunanze

Articolo 37 - Doveri del Pubblico

Articolo 38 - Sedute di prima convocazione. Quorum

Articolo 39 - Sedute di seconda convocazione

Articolo 40 - Svolgimento della seduta

Articolo 41 - Modalità della discussione

Articolo 42 Bis - Comportamento dei Consiglieri Comunali

Articolo 42 - Dichiarazioni di voto

Articolo 43 - Astensione dalla votazione

Articolo 44 - Votazioni-Modalità generali

Articolo 45 - Votazioni-Modalità particolari

Articolo 46 - Computo dei voti

Articolo 47 - Fatto personale

Articolo 48 - Richiami al regolamento

Articolo 49 - Questioni pregiudiziali

Articolo 50 - Processo verbale – Approvazione – Firma

Articolo 51 - Efficacia delle deliberazioni

Articolo 52 - Mancata partecipazione alle sedute

Articolo 53 - Segretario verbalizzante

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 - Rinvio

Articolo 55 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 Finalità – Ambito di applicazione – Interpretazione

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato dalle autonomie locali.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, se nominato.

Articolo 3 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del segretario comunale.
2. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco o al Presidente, se nominato. Egli deve, su richiesta di almeno un capogruppo, sospendere brevemente la seduta e riunire i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Qualora nella conferenza dei capigruppo convocata ai sensi del comma precedente l'interpretazione prevalente non attenga l'unanimità dei presenti la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta. In caso di riunione in videoconferenza, la seduta è convocata dal Sindaco o dal Presidente, se nominato, dalla sede comunale, assistito dal Segretario comunale o da un suo sostituto.
2. Le sedute in videoconferenza si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.
3. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco o il Presidente, se nominato, può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, o in videoconferenza.
4. La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati. In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le sedute pubbliche del Consiglio sono trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.

5. La conferenza dei capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, o in videoconferenza quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
6. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
7. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco o il Presidente, se nominato, predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale, dopo aver provveduto alla convalida dei consiglieri eletti e agli altri adempimenti previsti dagli articoli 46, comma 2, e 50, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vicepresidente, con un'unica votazione a scrutinio segreto.
2. Alla elezione di entrambi si procede con unica votazione. È eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi. È eletto Vicepresidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
3. La votazione di cui al comma 2° sarà valida solo e soltanto se il Presidente raggiunge la maggioranza richiesta nel precedente comma. Se dopo due scrutini il solo Presidente non abbia ottenuto la maggioranza prevista, dal terzo scrutinio in poi, è eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta ed è eletto Vicepresidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, decade anche il Vicepresidente. In tal caso, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, il Consiglio Comunale provvede, su convocazione del Sindaco, alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente del Consiglio con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicepresidente, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, il Consiglio Comunale provvede alla elezione del nuovo Vicepresidente con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini, il solo vicepresidente non abbia ottenuto la maggioranza prevista, dal terzo scrutinio è eletto vicepresidente il consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 7 - Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;

- d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
- e) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare.

Articolo 8 - Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Segretario comunale accertato l'impedimento o l'assenza del Presidente lo comunica al Vicepresidente che assume le funzioni vicarie.
3. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente, l'esercizio delle funzioni vicarie verrà svolto dal Consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Articolo 9 - Revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando commettano gravi violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
3. Il Vicepresidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di approvazione della proposta di revoca del Presidente del Consiglio, decadono il Presidente e il Vicepresidente. In caso di approvazione della proposta di revoca del Vicepresidente, si procede ai sensi del comma 5 dell'art. 6.

Articolo 10 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale.
2. La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Per la elezione dei componenti effettivi, ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
4. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
5. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Articolo 11 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale

1. Il Sindaco o il Presidente, se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo, predispone il calendario delle sedute del Consiglio.

Articolo 12 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Sindaco o il Presidente, se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo, organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno e il programma dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione:

- a) dei problemi di interesse generale;
 - b) dei provvedimenti deliberativi;
 - c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Sindaco o il Presidente, se nominato, può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Articolo 13 - Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori, in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al collegio dei revisori dei conti.

Articolo 14 – La Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, nell'esercizio delle funzioni di presidenza dell'assemblea e concorre a definire la programmazione dei lavori ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, sottopone al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Ogni componente può sottoporre argomenti al parere della conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio comunale. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal Sindaco o dal Presidente, se nominato, durante le comunicazioni all'inizio di seduta. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Sindaco o dal presidente, se nominato, il segretario comunale o un suo sostituto. In caso di nomina del Presidente del Consiglio, il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; egli ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un assessore.
4. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta in presenza o in videoconferenza dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente almeno 7 (sette) giorni prima di ciascuna seduta del Consiglio. In casi di urgenza, il Presidente la può convocare con breve anticipo, immediatamente prima dell'ora prevista per lo svolgimento del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta medesima, sospendendola.
5. La Conferenza è ordinariamente convocata per:
 - esprimere pareri su ogni questione sottoposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o su conflitti di competenza tra organi del Comune.
6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto un verbale a cura del Segretario Comunale o Istruttore Amministrativo, nella forma di resoconto sommario, secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa.

Articolo 15 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco o al Presidente, se nominato.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco o al Presidente, se nominato, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
9. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
10. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 16 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco o al Presidente, se nominato, con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Sindaco o il Presidente, se nominato, comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 18 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo

stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale. La giunta può sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Articolo 19 - Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 20 – Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 21 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Sindaco o dal Presidente, se nominato (o dal regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari). Le sedute in videoconferenza sono trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o del Presidente, se nominato, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
6. La seduta aperta è convocata dal Sindaco o dal Presidente, se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo, nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula o in videoconferenza e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.
7. In caso di seduta telematica da remoto, pubblica o segreta, ai consiglieri è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblici o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari).

Articolo 22 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse. Le sedute segrete in videoconferenza sono svolte adottando i necessari accorgimenti tecnologici atti a garantirne la più completa riservatezza.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o del Presidente, se nominato, e a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi. In caso di svolgimento in videoconferenza, il passaggio alla seduta segreta comporta l'interruzione della diretta streaming o l'omissione in caso di registrazione differita.
3. Durante la seduta segreta restano in aula o collegati in modalità telematica i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 23 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono anche svolgersi in forma mista con la simultanea partecipazione dei consiglieri in presenza nell'aula consiliare o altra sede comunale e in videoconferenza.

2. La contestualità della partecipazione dei consiglieri in presenza e di quelli collegati in modalità remota per tutta la durata della seduta, è riportata nel verbale, evidenziando le eventuali assenze e i loro effetti sullo svolgimento dei lavori consiliari.

CAPO IV CONVOCAZIONE

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, direttamente o su richiesta, con proposta di ordine del giorno, da parte di un quinto dei consiglieri assegnati al comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta dai richiedenti; in questo ultimo caso il Sindaco o il Presidente, se nominato, è tenuto a convocare l'organo con le modalità ed entro il termine richiesto.

2. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata con avvisi scritti e notificati ai Consiglieri con trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla casella protocollo.platania@asmenet.it presso l'indirizzo PEC da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione Comunale per tale ragione

3. La convocazione è effettuata cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie e tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie. I termini sono pertanto conteggiati senza tener conto sia del giorno in cui si svolge l'adunanza sia di quello di consegna dell'avviso di convocazione. Nel computo però sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. In caso di seduta d'urgenza la convocazione è effettuata almeno 24 ore precedenti l'orario fissato per la seduta. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, dello Statuto, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione urbanistica e per la verifica nell'attuazione del programma. Ai Consiglieri che non dispongono di un indirizzo PEC, l'Ente fornisce una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti all'incarico ricoperto. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sull'Albo Pretorio on line, disposto sul sito internet del Comune di Platania, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove, per ragioni di natura tecnica, la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso scritto di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto nel Comune di Platania da ciascun Consigliere entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della sua carica. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare; qualora l'avviso di convocazione sia effettuato con procedura di avvisi scritti, la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte la data dell'avvenuta consegna e le firme dei riceventi nonché dell'incaricato della consegna. (modificato con delibera C.C. n. 75 del 28/11/2017)

4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- il giorno, l'ora, il luogo della convocazione;
- la natura, prima/seconda, della convocazione;
- la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta;
- il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato;
- l'elenco degli oggetti da trattare;
- la data e la firma dell'autorità che lo convoca. È illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare.

5. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. L'ufficio di segreteria del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante avvisi murali o altre modalità consentite.

7. Nei particolari casi in cui all'omessa convocazione del Consiglio, la legge collega cause di scioglimento dell'Assemblea o altre sanzioni altrimenti previste (es. Bilancio) e il Presidente, se nominato, non provveda alla convocazione nei termini e nelle forme previste, il Sindaco provvede ad una convocazione dell'Assemblea con contestuale iscrizione all'Ordine del Giorno della proposta di revoca del Presidente.

Articolo 25 - Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno, gli argomenti vanno scritti nel seguente ordine:

- a) lettura dei verbali della seduta precedente;
- b) mozioni/interrogazioni dei Consiglieri comunali;
- c) proposte di deliberazione relative a riconoscimento di debito fuori bilancio;
- d) comunicazioni del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato;
- e) comunicazioni del Sindaco, qualora venga nominato il Presidente del Consiglio;
- f) argomenti stabiliti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dalla Giunta;
- g) argomenti richiesti dai Consiglieri.

Articolo - 26 Deposito degli atti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, presso i locali comunali indicati nell'avviso, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie. I termini sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Nel caso di eccezionale urgenza, la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno dodici ore precedenti l'orario fissato per la seduta. Gli stessi sono altresì trasmessi tramite pec presso l'indirizzo indicato dai Consiglieri, salvo impedimenti tecnici derivanti dalla natura degli atti da inviare.

2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

3. I responsabili dei servizi del Comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.

4. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

CAPO V DIRITTI DEL CONSIGLIERE

Articolo 27- Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 dell'ordinamento delle autonomie locali e ne informa il Sindaco. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale e comunque su ogni materia di sua competenza. Esercitano tale diritto anche mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le integrazioni e parziali sostituzioni e/o modifiche del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, alla presidenza anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria per il tramite dei Responsabili. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene effettuata successivamente all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
6. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, relaziona e illustra al consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dà notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione. Il Presidente dà poi facoltà ai presentatori di emendamenti di illustrarli al consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e, da ultimo, la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Articolo 28 - Diritto di presentazione interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare alla presidenza del consiglio interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente, devono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Alla trattazione delle medesime il consiglio comunale dedica la parte iniziale di ciascun consiglio per una durata massima di trenta minuti salva diverse disposizioni del Presidente.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla giunta di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare riguardo ad un determinato fatto od intervento.
5. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta amministrativa. Essa può contenere inviti per suggerimenti e proposte rivolte ai destinatari della stessa.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta e sarà oggetto di trattazione nella prima successiva seduta utile.
8. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.
9. Le interrogazioni e interpellanze possono essere trasformate in mozione.
10. Le interrogazioni e le interpellanze devono conseguire la risposta del Sindaco o dell'assessore da questi delegato, entro 30 giorni dalla presentazione.
11. Spetta alla presidenza del consiglio sollecitare il Sindaco o gli assessori delegati per materia affinché forniscano risposte tempestive alle interrogazioni e interpellanze rimaste inevase oltre il tempo ragionevolmente necessario alla relativa istruttoria.

Articolo 29 - Diritto di presentazione mozioni e ordini del giorno

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze dello stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico — amministrativo; alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta alla presidenza del consiglio. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri l'iscrizione della mozione all'ordine del giorno e la sua discussione deve avvenire, di norma, non oltre 20 giorni e, comunque, nei termini stabiliti dalla presidenza del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. Negli altri casi l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale e la relativa discussione sono stabiliti dalla presidenza del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo.
4. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del consiglio comunale diretta a promuovere un dibattito politico – amministrativo su argomenti di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione.
5. Inoltre, sugli argomenti in discussione, ogni consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno di istruzione al Sindaco e alla giunta, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
6. Gli ordini del giorno sono letti dal segretario comunale secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione della deliberazione alla quale si riferiscono.
7. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera ritirato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.
8. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale, valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

Articolo 30 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato in conformità all'art.12 dello statuto.
2. Quando il consiglio viene convocato su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica il Sindaco o il Presidente, se nominato, inserisce all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Gli argomenti dovranno essere presentati in segreteria sotto forma di proposta di delibera al fine di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del TUEL.
3. Il termine di 20 giorni previsto per la convocazione del consiglio dall'art. 12 dello statuto, decorre dal giorno nel quale perviene alla presidenza la richiesta dei consiglieri. Essa viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

Articolo 31 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10, comma 1, dell'ordinamento delle autonomie locali ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del mandato elettivo.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi che precedono è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente la consultazione degli atti e le informazioni al segretario comunale e ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, l'esercizio del diritto stesso può comportare, su richiesta motivata del Responsabile del Servizio interpellato, il differimento della consultazione o dell'informazione ad altro giorno non oltre il 3° giorno dalla richiesta.
5. Per facilitare l'esercizio del diritto di informazione la Presidenza del consiglio comunale invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

Articolo 32 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini, di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di tutti gli atti cui hanno diritto di accesso e di consultazione ai sensi della normativa vigente.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere stesso presso la segreteria. La richiesta, formulata su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, è ricevuta dal dipendente preposto. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta il dipendente preposto dovrà precisare il maggior termine per il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Articolo 33 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio. Nei casi suddetti si applica la norma di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.

Articolo 34 - Il Consigliere incaricato

1. Il Presidente, se nominato, su proposta del Sindaco o del consiglio, può conferire uno o più incarichi ai consiglieri comunali perché questo riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche o uno speciale esame.

2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.

3. Per tale incarico non è dovuto alcun compenso.

Articolo 35 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi di urgenza, dalla conferenza dei capigruppo

CAPO VI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 36 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.
2. Per esigenze particolari, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, qualora venga nominato il Presidente del Consiglio, o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, può disporre la convocazione del Consiglio in seduta informale e aperta, anche in luogo diverso della sede comunale; in questo ultimo caso, deve essere dato avviso ai cittadini almeno 24 ore prima.
3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti estranei al Consiglio, i cui interventi sono verbalizzanti.
4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali e informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte da destra a sinistra.

Articolo 37 - Doveri del Pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.
2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.
3. Nei casi di gravi disordini, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.
4. Per motivi di ordine pubblico, il Presidente può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Articolo 38 - Sedute di prima convocazione. Quorum strutturale

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. I lavori del Consiglio iniziano mediante l'effettuazione dell'appello nominale, il quale dovrà tenersi entro e non oltre 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, dichiara deserta la seduta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Articolo 39 - Sedute di seconda convocazione. Quorum strutturale

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario:
 - a) che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
 - b) che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum dei consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta;
 - c) che tale circostanza risulti dal verbale della seduta dichiarata deserta.

3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno 30 minuti, trascorsi i quali senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non oltre 10 giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.
7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del consiglio fosse stato indicato anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
8. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto alla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 40 - Svolgimento della seduta

1. Accertata la validità della seduta e accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco o il Presidente, se nominato, dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali della seduta precedente. Su tale punto i consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.
2. Quindi dà inizio all'esame e alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.
4. È facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Presidente del Consiglio, se nominato, del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il consiglio, a maggioranza dei voti.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritta all'ordine del giorno.
6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

Articolo 41 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relazione il soggetto proponente, illustrando la proposta, la quale può essere illustrata anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.
2. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.
3. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il Consigliere può intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.

4. Gli interventi non possono superare i 15 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Presidente può consentire il superamento del limite previa informazione al consiglio prima della discussione. Al fine di verificare il rispetto della tempistica degli interventi il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può avvalersi del supporto di apposita strumentazione elettronica segnatempo (timer).

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può togliere la parola al consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.

6. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, ma non in fase di dichiarazione di voto, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione, e possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.

7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può disporre, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare, le proposte di emendamento presentate.

Articolo 41 BIS - Comportamento dei Consiglieri Comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, lo richiama nominandolo.

3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, conferma o ritira il richiamo.

4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivolte il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, gli interdice la parola.

5. Se il Consigliere cui è stata interdetta la parola persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorrere ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco gli Assessori o altri Consiglieri o offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può sospendere temporaneamente la seduta.

6. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscono il regolare svolgimento della seduta, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

7. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, come previsto nel precedente comma 6, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può disporre l'espulsione

Articolo 42 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.

2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto in 5 minuti.

3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza

Articolo 43 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, gli Assessori e i Consiglieri, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al

quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione di detti argomenti.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Articolo 44 - Votazioni-Modalità generali

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale è validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Non si computano tra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

-emendamenti soppressivi,

-emendamenti modificativi,

-emendamenti aggiuntivi;

c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quanto almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) Per i regolamenti il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifiche o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) Per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con gli emendamenti al bilancio approvati.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi sino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 45 -Votazioni-Modalità particolari

1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. I consiglieri votano per alzata di mano o con procedimento elettronico;

2) Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita, infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.

- 3) Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale il Presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 5) I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.
- 6) Alla votazione per appello nominale, si procede quanto è prescritta dalla legge o dallo statuto su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 7) Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
- 8) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale, è annotato a verbale.
- 9) Il consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità e capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo statuto prevedano espressamente la votazione palese.
- 10) In particolare, si procede a votazione segreta per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- 11) La votazione a scrutinio segreto può aver luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.
- 12) La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
- 13) Nella votazione con procedimento elettronico, che avviene senza appello, deve essere consentito un tempo di votazione non inferiore a 60 secondi.
- 14) Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze, compresa la possibilità di votazione per corpi separati. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi risultando eletti coloro che riportato un maggior numero di voti.

Articolo 46 - Computo dei voti

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in una seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. Gli scrutatori, nominati all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, nelle votazioni e nello scrutinio.

Articolo 47 - Fatto personale

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale, quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, il consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, decide se lo stesso sussista o meno. Se il presidente non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano.

Articolo 48 - Richiami al regolamento

1. È consentito ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Entrambi possono parlare per non più di cinque minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano

Articolo 49 - Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima che inizi la discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno un terzo dei Consiglieri presenti, computando anche il Sindaco. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

Articolo 50 - Processo verbale – Approvazione – Firma

1. Il processo verbale redatto dal segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dove si tiene la seduta;
 - b) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - c) la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - d) se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - e) se la seduta sia pubblica o segreta;
 - f) i nomi dei consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - g) la qualità di chi assume la presidenza;
 - h) il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. È riportata altresì, ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta, allegando il relativo resoconto.
3. Il verbale è approvato nella riunione successiva, in apertura di seduta.
4. Il verbale dell'ultima adunanza del consiglio è approvato al termine della seduta stessa.
5. I verbali sono firmati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dal Segretario.

Articolo 51- Efficacia delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Articolo 52 - Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio o a 10 complessive, ordinarie, straordinarie e/o d'urgenza, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza per affari indilazionabili o altri gravi motivi, debitamente comprovate.
2. La dichiarazione di decadenza è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, dal Prefetto ed è pronunciata dal Consiglio.
3. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere almeno 10 giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.
4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Articolo 53 Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, se nominato, o altro Segretario Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere, se richiesto, il proprio parere sulle questioni in discussione in relazione alle proprie competenze.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 55 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.